



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2

Via Crociata 68 - 35028 Piove di Sacco (PD)

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085

e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it
www.ics2davila.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II - "E. C. DAVILA"-PIOVE DI SACCO
Prot. 0001948 del 10/02/2026
I-1 (Uscita)

Regolamento del Consiglio di Istituto

Modalità di svolgimento delle riunioni

Premessa

Il Consiglio di Istituto riconosce il valore centrale della presenza fisica quale modalità ordinaria e preferibile di svolgimento delle proprie riunioni, in quanto favorisce la qualità delle relazioni, il confronto educativo e la piena partecipazione democratica dei componenti.

Al fine di garantire continuità di funzionamento dell'organo collegiale, flessibilità organizzativa ed efficacia decisionale, è tuttavia prevista, nei casi consentiti e motivati, la possibilità di svolgere le riunioni anche in modalità a distanza o in modalità mista, nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie di trasparenza, partecipazione e validità delle deliberazioni.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina esclusivamente lo svolgimento delle riunioni del **Consiglio di Istituto** in modalità:

- in presenza;
- a distanza (on line);
- mista (in presenza e a distanza contemporaneamente).

Restano ferme le disposizioni normative generali in materia di funzionamento degli organi collegiali della scuola.

Art. 2 – Definizioni

1. **Riunione in presenza:** riunione del Consiglio di Istituto che si svolge fisicamente presso la sede scolastica o altro luogo formalmente indicato nella convocazione.
2. **Riunione a distanza (on line):** riunione nella quale tutti i componenti partecipano da luoghi diversi mediante strumenti telematici che consentano l'identificazione, l'interazione e la votazione.
3. **Riunione in modalità mista:** riunione nella quale una parte dei componenti è presente fisicamente nella sede indicata e un'altra parte partecipa collegata a distanza, in tempo reale.

Art. 3 – Criteri di scelta della modalità di riunione

1. Le riunioni del Consiglio di Istituto si svolgono **preferibilmente in presenza**.
2. Il ricorso alla modalità a distanza o mista è consentito in presenza di motivate esigenze organizzative, logistiche o funzionali, o in situazioni che rendano difficoltosa la partecipazione in presenza di uno o più componenti, a titolo di esempio:

Impedimenti di servizio:

sovrapposizione con impegni istituzionali documentati;
partecipazione a corsi di formazione, riunioni o attività di servizio autorizzate.

Motivi di salute

condizioni temporanee che impediscano la presenza fisica;
periodi di convalescenza o limitazioni certificate;
situazioni di particolare fragilità personale o familiare.

Distanza geografica o difficoltà di spostamento

residenza o domicilio lontani dalla sede della riunione;
difficoltà oggettive di trasporto o collegamento (es. assenza di mezzi, condizioni meteorologiche avverse).

Esigenze familiari rilevanti

assistenza a figli minori, persone disabili o familiari non autosufficienti;
situazioni familiari straordinarie e non differibili.

Cause di forza maggiore o eventi imprevisti

emergenze personali;
imprevisti dell'ultimo momento che rendano impossibile la presenza fisica.

Tutela della continuità e della funzionalità dell'organo

necessità di garantire il numero legale o la tempestiva assunzione di deliberazioni urgenti;
sedute convocate con breve preavviso per motivi inderogabili.

Valutazione discrezionale del Presidente

altri casi non espressamente previsti, purché adeguatamente motivati e autorizzati dal Presidente del Consiglio di Istituto, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e pari partecipazione.

3. La modalità di svolgimento della riunione è indicata espressamente nell'atto di convocazione.

Art. 4 – Requisiti tecnici

1. Le riunioni a distanza o in modalità mista devono avvenire mediante strumenti telematici idonei a garantire:
 - l'identificazione certa dei partecipanti;
 - la possibilità di intervento nella discussione;
 - l'espressione del voto;
 - la riservatezza della seduta;
 - la tracciabilità delle presenze e delle decisioni.
2. L'accesso avviene tramite credenziali personali fornite dall'Istituto o altri strumenti ufficialmente indicati nella convocazione.
3. I componenti collegati a distanza devono trovarsi in un luogo idoneo a garantire riservatezza e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio di Istituto è effettuata dal Presidente secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
2. La convocazione indica:
 - data e ora della seduta;
 - luogo della riunione in presenza;
 - eventuale link o modalità di collegamento a distanza;
 - ordine del giorno;
 - modalità di svolgimento (in presenza, a distanza, mista).

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.
2. Ai fini della validità della seduta:
 - è richiesta la regolare convocazione di tutti i componenti;
 - è necessario il raggiungimento del numero legale;
 - tutti i partecipanti, in presenza e a distanza, devono poter intervenire su un piano di parità.

3. Eventuali problemi tecnici che impediscano la partecipazione di uno o più componenti sono valutati dal Presidente ai fini della prosecuzione o dell'aggiornamento della seduta.

Art. 7 – Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono di norma in forma palese, salvo i casi in cui la normativa preveda il voto segreto.
2. In modalità a distanza o mista, la votazione può avvenire:
 - per alzata di mano virtuale;
 - per appello nominale;
 - tramite strumenti elettronici tracciabili.

Art. 8 – Verbale della seduta

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
 - data, ora di inizio e fine;
 - modalità di svolgimento;
 - elenco dei presenti, assenti e assenti giustificati;
 - sintesi della discussione;
 - deliberazioni assunte e relativi esiti delle votazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato agli atti dell'Istituto.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di organi collegiali della scuola.